

[Condividi](#)

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

BOZZA DOCUMENTO INTERPRETATIVO 9

Legge 13 ottobre 2020, n.126  
“Disposizioni transitorie in materia di  
principi di redazione del bilancio -  
sospensione ammortamenti”



Gennaio 2021

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni entro il 10 febbraio 2021 all'indirizzo e-mail [staff@oic.it](mailto:staff@oic.it)

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “*Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti*”.

Il documento analizza, sotto il **profilo tecnico contabile**, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#) – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge –, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Il documento **si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile**. Si applica, altresì, alle società



tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e l'ambito di applicazione della norma è relativo all'ammortamento dei beni materiali e immateriali risultanti nel **bilancio chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020.**

Nella bozza di comunicazione, consultabile nel [sito web della Fondazione Oic](#), fornite le indicazioni sotto il profilo tecnico contabile e rappresentati esempi illustrativi (nella parte non integrante la comunicazione) sviluppati prendendo a riferimento: le ragioni che inducono ad avvalersi della deroga; la sospensione degli ammortamenti in caso di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti in caso di impossibilità di aggiornamento della vita utile; la sospensione degli ammortamenti per acquisti effettuati nell'esercizio.

[Link alla bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti"](#)

**Link sito Oic:**

<https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-la-consultazione-Documento-Interpretativo-9-Sospensione-ammortamenti.pdf>

Si ricorda che l'[articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. con mod., dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126](#), al **comma 7-bis** dell'articolo **consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104, **di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Tale opzione può essere esercitata **anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile**, ai sensi del quale il **costo delle immobilizzazioni**, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo **deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio** in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere **imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo** e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, **allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno**. In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, il comma 7-bis prevede che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà **destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (comma 7-ter)**. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali **disponibili**; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, **accantonando gli utili degli esercizi successivi**. Il **comma 7-quater** prevede che **la nota integrativa dia conto delle ragioni della deroga**, nonché **dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Il **comma 7-quinquies** chiarisce che per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista al **comma 7-bis**, la **deduzione** della quota equivalente all'ammortamento di cui al comma 2 **è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti** previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del D.P.R n. 917 del 1986, **a prescindere dall'imputazione al conto economico**. La deduzione è altresì **ammessa ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione netta** di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, **a prescindere dall'imputazione al conto economico**.

**Per un ulteriore approfondimento vedi:**

[Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge "Agosto" - di Marco Orlandi](#)